



Comune di S. Agata Militello

98076 - Provincia di Messina

P.IVA 00474710837
Cod.Fisc. 84000470835

ORDINANZA N. 56 DEL 8 GIU. 2018

IL SINDACO

CONSIDERATO che l'approssimarsi della stagione estiva può favorire l'insorgere degli incendi e il propagarsi nelle aree incolte ed abbandonate;

ACCERTATO che lo stato di abbandono in cui versano gli appezzamenti di terreno di proprietà privata, anche in prossimità di aree aperte al pubblico uso ed in prossimità delle strade statali, provinciali e comunali, mulattiere, sentieri e scalinate soggette al pubblico transito, infestati da vegetazione spontanea, sterpi e arbusti;

RITENUTO che detta vegetazione infestante determina insufficienti condizioni igienico-sanitarie per la presenza di specie vegetali, possibili cause di allergie oltre che rendere pericoloso il transito e costituire potenziale pericolo per la propagazione degli incendi;

CONSIDERATO che sono in corso, a cura del Comune, interventi di pulizia con il taglio e l'estirpazione di arbusti ed erbacce negli spazi pubblici di tutto il territorio comunale;

RITENUTO opportuno sollecitare gli interventi dei privati cittadini;

RICHIAMATA la normativa di settore relativa alla previsione e prevenzione del rischio incendi nonché la tutela della garanzia della sicurezza dei cittadini;

RILEVATO che il D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (*Nuovo Codice della Strada*) e ss.mm.ii., prevede all'art. 29: *"I proprietari confinanti hanno l'obbligo di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilità dalla distanza e dall'angolazione necessaria"*;

all'art. 30 *"I fabbricati e i muri di qualunque genere fronteggianti le strade devono essere conservati in modo da non compromettere l'incolumità pubblica e da non arrecare danno alle strade e alle relative pertinenze"*;

VISTO l'art. 42 della L.R. n. 16/96 coordinata con la L.R. n. 14/96;

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;

VISTO l'art. 69 dell'O.A.EE.LL.;

VISTI gli artt. 449 e 650 del Codice Penale;

VISTO l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

ORDINA

AI PROPRIETARI o DETENTORI frontisti di tutte le strade statali, provinciali e comunali, mulattiere, sentieri e scalinate soggette al pubblico transito a proprie spese ed entro il termine di giorni 15 (quindici) dalla data della presente, al taglio di tutte le essenze vegetali, sia verdi che secche, che fuoriescono dalla loro proprietà e si riservano in carreggiata di

strade, mulattiere, sentieri o scalinate, provvedendo altresì per proprio conto allo smaltimento dei rifiuti derivati dalla potatura come per legge.

AI PROPRIETARI o DETENTORI di terreni attualmente in stato di abbandono, ubicati in tutto li territorio comunale, di provvedere, a proprie spese, ed entro il termine di giorni 15 (quindici) dalla data della presente, alla pulizia e relativa bonifica dei fondi curando il trasporto ed i conferimento a destino, eliminando gli arbusti, i rovi ed i rami che dai loro terreni si protendono oltre il ciglio stradale e su aree di pubblico utilizzo.

AVVERTE

- 1) Chiunque ometta di provvedere a rimuovere la situazione di pericolo è assoggettabile alle sanzioni previste dagli artt. 423 423 bis e 449, 650 del Codice Penale, salvo le ulteriori conseguenze derivanti dal verificarsi dell'evento di danno previsto dall'art. 119, comma 1 del medesimo C.P. Il mancato rispetto delle disposizioni contenute verrà irrogato secondo le modalità previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689;
- 2) Fermo restando quanto previsto al punto 1) e con riserva di attivare le procedure di esecuzione dei lavori in danno, la Polizia Locale incaricata della vigilanza dell'esecuzione della presente Ordinanza, contestualmente all'elevazione del sommario processo verbale di accertamento della violazione, diffideranno i proprietari inottemperanti ad eseguire i lavori entro giorni 5 (cinque) dalla notifica dello stesso verbale unitamente alla presente Ordinanza, comunicando apposita informativa agli organi competenti per i successivi provvedimenti consequenziali.

DISPONE

che copia della presente Ordinanza sia inoltrata al Comando dei Carabinieri di S.Agata Militello, al Corpo Forestale Distaccamento di San Fratello, al Commissariato di P.S., al Comando Stazione Carabinieri, alla Tenenza della Guardia di Finanza e alla Polizia Locale per l'esecuzione e il rispetto della presente Ordinanza.

Inoltre, copia della stessa sarà inviata alla Città Metropolitana di Messina, per gli adempimenti previsti dall'art. 42, comma 1 della L.R. 06-04-1996 n. 16 e ss.mm.ii.

Il Comando di Polizia Locale è incaricato dell'effettuazione dei controlli necessari de dell'applicazione delle sanzioni previste a carico dei trasgressori.

Dalla Residenza Municipale, li **8 GIU. 2018**



Il Sindaco
(Dott. Carmelo Sottile)